

ii) negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 274,4 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- la quantità massima accettata è fissata a 25 926 t.

Articolo 2

In deroga al disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 855/89, il termine di consegna dei prodotti all'intervento è prorogato di una settimana.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione